

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 713)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MAZZOLI, RUSSO Arcangelo e DAL FALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Creazione di un Istituto nazionale per l'orientamento scolastico e professionale con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede alla creazione di un Istituto nazionale per l'orientamento scolastico e professionale che svolga accanto e sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione un'ampia azione di studio e di ricerche allo scopo di diffondere ed agevolare l'orientamento scolastico e professionale dei giovani, soprattutto nelle scuole.

L'Istituto dovrebbe avere personalità giuridica di diritto pubblico e dovrebbe essere opportunamente strutturato in base ad un regolamento che il Presidente della Repubblica dovrebbe emanare entro un certo lasso di tempo.

L'iniziativa scaturisce dal fatto che, nonostante si sia dato inizio da qualche anno a questa parte al rinnovamento degli istituti scolastici, nel senso di trasformarli da selettivi in orientativi e nonostante che già dal 1966 il bilancio della Pubblica istruzione consenta di elargire fondi tramite il Provve-

ditorato agli studi per agevolare le attività di orientamento delle scuole secondarie, non solo manca allo stato attuale una legislazione organica che disciplini la funzione orientativa da svolgersi nell'ambito scolastico ai fini delle scelte degli studi e delle attività professionali, nonchè ai fini di favorire il più sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei singoli alunni, ma manca soprattutto un organismo che si preoccupi di sviluppare e raccogliere le esperienze specialmente dal punto di vista tecnico e pratico e cerchi di guidare in certo senso le iniziative da prendere in campo operativo, procurando mezzi e sussidi tecnici e, in particolare, favorendo un'appropriata specializzazione del personale che dovrà principalmente, nelle scuole, cooperare in questo campo.

Che sia inderogabile la necessità di elaborare tecniche e mezzi appropriati all'azio-

ne orientativa e di promuovere ogni opportuna iniziativa all'adeguamento dei programmi e del personale, ci è confermato dal fatto che in tutti i Paesi in cui la funzione orientativa ha assunto un concreto ed efficiente sviluppo — e sono certamente i Paesi più sviluppati — sono stati costituiti e particolarmente incrementati istituti centrali diretti ad assolvere quelle stesse funzioni che dovrebbe appunto svolgere l'Istituto nazionale oggetto del presente disegno di legge.

La creazione di tale Istituto non dovrebbe determinare un aumento di spesa per il Ministero della pubblica istruzione, al quale dovrebbe far carico il contributo annuo di lire 100 milioni per il funzionamento dell'Istituto stesso, in quanto basterà vincolare la destinazione di tale somma sul capitolo di spesa già istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per agevolare le attività di orientamento nelle scuole secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un Istituto denominato « Istituto nazionale per l'orientamento scolastico e professionale », che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto nazionale ha i seguenti scopi:

a) diffondere la conoscenza delle finalità dell'orientamento e studiare i modi per un suo maggiore sviluppo e per la sua maggiore efficienza;

b) contribuire alla elaborazione delle tecniche e di ogni altro mezzo necessari all'azione orientativa nelle scuole o nei centri di orientamento;

c) promuovere iniziative per la formazione ed il perfezionamento dei consiglieri scolastici, dei consiglieri di orientamento, di ogni altra specie di personale specializzato e in generale del personale docente delle scuole secondarie;

d) seguire con opportune rilevazioni statistiche e con altri mezzi di accertamento il progressivo sviluppo organizzativo, tecnico e scientifico dell'orientamento;

e) mantenere opportuni contatti e legami di collaborazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno attinenza con i problemi dell'orientamento.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione viene corrisposto annualmente all'Istituto stesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, un contributo ordinario di lire 100.000.000.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'Istituto.